

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6721 del 02/12/2024
Oggetto	VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE AD USO IDROELETTRICO, CON CONTESTUALE OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO IN COMUNE DI FORLI' (FC), DITTA: IDROROMAGNA S.R.L. PRATICA: FC03A0103
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7005 del 02/12/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due DICEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 959/1953 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 925/1980 (Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la

- l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; sulla durata delle concessioni n. 787/2014 e 2102/2013;
 - la d.G.R. n. 1793/2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico);
 - la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che:

- con det. n. 513 del 03/02/1999 è stata rilasciata alla ditta Molino Villa Romiti srl, c.f. 01698190400, la concessione in sanatoria per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fiume Montone ad uso irriguo ed idroelettrico per l’impianto denominato “Villa Romiti” (codice pratica FC03A0103);
- con det. n. 10585 del 22/07/2005 è stato assentito il cambio di titolarità della suddetta concessione in favore della ditta SOEMS S.p.a., c.f. 00723630406;
- con det. n. 14490 del 19/10/2006 è stata rilasciata alla ditta SOEMS S.p.A., la concessione a derivare acqua pubblica dal fiume Montone in Comune di Forlì, loc. Villarovere a servizio dell’impianto idroelettrico “Villa Rovere”;
- con d.g.r. n. 1657 del 27/11/2006 è stata determinata la Valutazione di Impatto Ambientale positiva sul progetto di impianto idroelettrico “Villa Rovere” in località Villarovere, nel comune di Forlì, presentato dalla società SOEMS S.p.A.;
- con d.g.r. n. 1470 del 15/09/2008 è stato determinato di escludere il progetto di modifiche non significative alla realizzazione dell’impianto idroelettrico “Villa Rovere”;
- con d.g.r. n. 977 del 12/07/2010 è stato determinato di escludere il progetto di modifiche per lo spostamento del punto di connessione ENEL riferito all’impianto idroelettrico “Villa Rovere”, con cambio di titolarità in favore di Idroromagna S.r.l., c.f. 03757870401;
- con det. n. 12440 del 05/11/2010 è stato rilasciato alla ditta Idroromagna S.r.l., c.f. 03757870401, il cambio di titolarità con variante non sostanziale della suddetta concessione codice pratica FC03A0103;
- con n. DET-AMB-2018-3166 del 21/06/2018 è stato rilasciato alla ditta Idroromagna S.r.l., c.f. 03757870401, il rinnovo della suddetta concessione con contestuale presa d’atto della rinuncia all’uso irriguo;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. PG/2024/0138703 del 29/07/2024 con cui Idroromagna S.r.l., c.f. 03757870401 ha richiesto la variante della concessione (codice pratica FC03A010), comunicando la volontà di dismettere l'impianto idroelettrico "Villa Romiti";
- della comunicazione, acquisita la prot. PG/2024/0209042 del 19/11/2024, con cui di ARSTPC Forlì-Cesena ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che il canone viene quantificato con i parametri definiti per l'uso idroelettrico della risorsa idrica e per l'occupazione dell'area demaniale con delle occupazioni di aree del demanio idrico funzionali alla derivazione, con i canali di restituzione dell'impianto "Villa Rovere" (censita al foglio 211 fronte mappale 563 del Comune di Forlì) e della restituzione del Canale Schiavonia (censita al foglio 175 fronte mappale 27 del Comune di Forlì);

CONSIDERATO INOLTRE che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) da garantire sul fiume Montone debba essere fissato nella misura pari a l/s 270 nel periodo estivo (maggio-settembre) e nella misura pari a l/s 380 in quello invernale (ottobre-aprile), comprensivi della quota del 20% di DMV da garantire al Canale Schiavonia, così come imposto con d.g.r. di VIA n. 1657 del 27/11/2006 ;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente
- ha costituito in data 22/11/2010 un deposito cauzionale pari a 3.868,06 euro, integrato in data 08/06/2018 con un importo pari a 677,92 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, di prendere atto della dismissione dell'impianto idroelettrico "Villa Romiti", quale variante non sostanziale della concessione cod. pratica FC03A0103;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di prendere atto della rinuncia e dismissione dell'impianto idroelettrico "Villa Romiti" come comunicato dalla ditta Idroromagna S.r.l., c.f. 03757870401, quale variante non sostanziale della concessione cod. pratica FC03A0103, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra del fiume Montone;
 - ubicazione del prelievo: comune di Forlì (FC), su area appartenente al demanio idrico, fg. 211, fronte mapp. n 85 coordinate UTM RER x: 737669; y: 897778;
 - ubicazione della restituzione: comune di Forlì (FC), su area appartenente al demanio idrico, fg. 211, fronte mapp. n 563 coordinate UTM RER x: 737696; y: 897745;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 12.000; portata media pari a l/s 2.100;
 - salto idraulico pari a 8,9 metri;
 - l'impianto si configura come "puntuale", in quanto è sotteso il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento;
 - potenza nominale di concessione pari a kW 164,71;
 - produzione di energia attesa pari a kW/h 1.442.860 su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a l/s 270 nel periodo estivo e pari a l/s 380 nel periodo invernale, comprensivi della quota del 20% di DMV da garantire al Canale Schiavonia, così come disposto con d.g.r. di VIA n. 1657 del 27/11/2006;
 - caratteristiche delle aree demaniali in concessione: occupazione di area del demanio idrico mediante scarico delle acque dell'impianto "Villa Rovere" nel Comune di Forlì (FC), individuata al foglio 211 fronte mappale 563 e occupazioni di area del demanio idrico mediante restituzione del canale Schiavonia nel Comune di Forlì (FC), individuata al foglio 175 fronte mappale 27;
2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2037, come fissata con det. n. 3166/2018;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 27/11/2024, registrato al prot. PG/2024/0214957;
4. di stabilire in 3.589,87 euro l'importo del canone 2024 connesso al nuovo assetto della concessione da sottoporre a rivalutazione per gli anni successivi;
5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a euro 3.589,87 di cui 2.758,45 euro per l'utilizzo della risorsa idrica (10 mensilità calcolate sulla base della precedenza potenza assentita, inclusa la riduzione del canone legata all'alluvione del maggio 2023, e 2 mensilità calcolate sulla base della potenza variata con il presente atto) e 831,42 euro per le occupazioni demaniali permanenti;
6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 4.545,98 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Montepaone e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a Idroromagna S.r.l., c.f. 03757870401 (cod. pratica FC03A0103).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. L'impianto idroelettrico "Villa Rovere" è stato realizzato nell'ambito delle aree contermini dell'alveo del Fiume Montone, alla sinistra orografica, in prossimità della derivazione dalla quale ha origine il canale Schiavonia, in corrispondenza dell'esistente briglia medicea in località Villa Rovere, nel comune di Forlì, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 211, fronte mapp.le 85, avente le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X= 737669; Y= 897778.
2. Le opere di restituzione sono situate in località Villa Rovere del comune di Forlì (FC), nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: UTM-RER: X=737696, Y= 897745.
3. La derivazione è costituita dalle seguenti opere fisse:
 - **Briglia** - posta trasversalmente al fiume Montone, consente la derivazione della portata idrica di progetto, in conformità alle prescrizioni della Concessione di Derivazione. Nel corpo della briglia è stata prevista una gaveta rettangolare, adeguatamente dimensionata a garantire rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in alveo del fiume Montone, oltre a consentire l'alimentazione della scala di risalita dei pesci.
 - **Paratronchi galleggiante** - Il paratronchi è posto a monte della derivazione. E' costituito da corpi galleggianti uniti in serie tramite catene, vincolati lateralmente in ambo i lati al manufatto dell'opera di presa, in modo da formare una barriera, contro la quale viene trattenuto il materiale solido più voluminoso trasportato dal fiume;
 - **Imbocco derivazione e paratoia di fiume** - La paratoia di fiume è situata a monte della vasca di carico, al fine dell'apertura e chiusura dell'alimentazione idrica all'impianto idroelettrico. La movimentazione avviene attraverso due cilindri oleodinamici fissati sulla struttura portante e vincolati alla paratoia stessa. L'azione di

apertura e chiusura simultanea dei pistoni determinano il sollevamento o l'abbassamento della paratoia. La chiusura totale della paratoia consente, successivamente allo svuotamento della vasca di carico, operazioni di manutenzione e pulizia in sicurezza della derivazione e dei suoi componenti;

- **Vasca di carico** - La vasca di carico è costituita da un manufatto in cls armato, di forma rettangolare, all'interno del quale la portata derivata viene convogliata alla condotta di adduzione interrata, passando attraverso la griglia dello sgrigliatore oleodinamico. Nella vasca di carico i sedimenti più pesanti (sabbia, sassi, ghiaia, ecc..) vengono trattenuti e periodicamente espulsi e restituiti al fiume, tramite l'apertura della paratoia disabbiatrice con successivo convogliamento attraverso il canale disabbiatore interrato;
- **Sgrigliatore oleodinamico** - Lo sgrigliatore oleodinamico è costituito da una griglia fissa, situata trasversalmente nella vasca di carico, attraverso la quale vengono trattenute foglie e ramaglie, depositate poi lateralmente tramite un nastro trasportatore automatico, in attesa di successivo smaltimento. Lo sgrigliatore è dotato di un braccio meccanico snodato, sulla cui sommità è fissato un "pettine raschiatore". Il braccio è gestito automaticamente dal sistema di automazione e movimentato da cilindri oleodinamici comandati da una centralina. Il movimento ciclico prestabilito del braccio consente al pettine di pulire la griglia e trascinare verticalmente il materiale depositato su essa, fino alla parte superiore, il quale cade all'interno del nastro trasportatore. Il ciclo automatico di pulizia della griglia, gestito dal sistema di automazione, può avvenire sia ad intervalli di tempo prestabiliti, sia in funzione della differenza di livello idrico (causata dalla presenza dei detriti trattenuti dalla griglia), letta attraverso due misuratori di livello piezometrici posti a monte e a valle della griglia;
- **Centrale di turbinamento** - L'adduzione, dalla vasca di carico alla centrale di turbinamento, avviene mediante una condotta in acciaio di 2000 mm di diametro avente lunghezza di circa 38,00 ml completamente interrata. La centrale di

turbinamento è costituita da un fabbricato in calcestruzzo armato nel quale sono collocate le due turbine, aventi ognuna di esse una paratoia di macchina, la cui apertura o chiusura determina rispettivamente l'avviamento o l'arresto della turbina ad essa associata;

- **Centrale di scarico e scarico turbina** - L'acqua all'interno della centrale di turbinamento, dopo essere passata attraverso le turbine, cade per gravità all'interno di una vasca sottostante alla centrale di turbinamento e convogliata, tramite un canale interrato, allo scarico dell'impianto idroelettrico, così da restituirla la fiume Montone subito a valle della briglia;
- **Imbocco canale Schiavonia** - A valle della vasca di carico è posta la bocca di alimentazione idrica del canale Schiavonia, subito a fianco della condotta interrata, regolata da una paratoia a movimentazione meccanica e gestita dal sistema di automazione, dal quale l'operatore può azionarne l'apertura o la chiusura. Il monitoraggio del livello idrico nel canale Schiavonia avviene attraverso un misuratore piezometrico posto a circa 50 metri più a valle. Parte della portata derivata dall'opera di presa dell'impianto idroelettrico in oggetto, viene così convogliata al canale Schiavonia a garanzia del DMV;
- **Fabbricato di centrale** - Il fabbricato di centrale, sito al fg. 211 mapp.le 564 del comune di Forlì, è costituito da una struttura in muratura ben integrata a livello paesaggistico con l'ambiente circostante. E' costituito da due locali separati, in cui nel primo sono collocate le apparecchiature elettriche di potenza, controllo ed automazione, mentre nel secondo locale è collocato il trasformatore BT/MT.
- **Scala ittica** - La scala ittica, situata a destra idraulica della briglia, è una rampa costituita a vasche realizzata interamente in massi, la quale capta, attraverso una gaveta, parte della portata, convogliandola al piede della briglia, a ridosso dello scarico della centrale. Il DMV viene garantito anche attraverso la scala ittica, predisposta a salvaguardia della fauna ittica, come da prescrizione autorizzativa.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di 164,71 kW per un salto nominale di m. 8,9;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a l/s 2.100 e nella misura massima di 12.000 l/s.
3. Le aree demaniali occupate con le opere relative all'impianto sono così quantificate: occupazione di area del demanio idrico mediante scarico delle acque dell'impianto "Villa Rovere" nel Comune di Forlì (FC), individuata al foglio 211 fronte mappale 563 e occupazioni di area del demanio idrico mediante restituzione del canale Schiavonia nel Comune di Forlì (FC), individuata al foglio 175 fronte mappale 27;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, risultante dalla somma del canone determinato per l'uso della risorsa idrica e di quello determinato per l'occupazione permanente delle aree demaniali.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 4.545,98 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso..
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Scala di risalita per la fauna ittica** - Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento la scala di risalita per la fauna ittica.
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica (su base mensile), compresi della conversione in portate derivate sulla base del valore di efficienza della turbina, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata. Tali misurazioni potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzi una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo e monitoraggio istituzionale;
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale nella misura pari a l/s 270 nel periodo estivo (magg-sett) e nella misura pari a l/s 380 in quello invernale (ott-apr), comprensivi della quota del 20% di DMV da garantire al Canale Schiavonia, così come imposto con d.g.r. di VIA n. 1657 del 27/11/2006. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - AREE E CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nella DGR di VIA n. 1657 del 27/11/2006;
2. Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (det. 2217 del 12/07/2017):

- *si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori necessari a mantenere efficiente l'opera idraulica nella sua interezza, la sezione idraulica di imbocco e di uscita della derivazione presente nell'alveo del fiume Montone, efficiente anche con tagli selettivi della vegetazione, rimozione dei sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, come pure le opere accessorie quale la scala di risalita dei pesci. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia informando l'amministrazione concedente (ARPAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*
- *I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze compresa la scala di risalita dei pesci saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo 20 febbraio 12 agosto, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del "Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009)" nel quale ricade la derivazione in trattazione. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente*

comunicata a questa Agenzia (ASTePC) e all'amministrazione concedente ARPAE per le opportune prescrizioni.

CONDIZIONI GENERALI

- *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali.*
- *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- *Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia- Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*

- *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio (ASTePC);*
- *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;*

Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (acquisito al prot. PGDG/2018/0002334 del 19/02/2018):

- *sia rispettato il deflusso minimo vitale come previsto dal Piano regionale di tutela delle acque e che le specie arboree da mettere a dimora siano autoctone.*

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (acquisito al prot. PG/2024/0209042 del 19/11/2024):

- *dovrà essere mantenuta la gestione dell'intero del canale, con particolare riferimento alla gestione delle portate di magra di cui sopra e delle possibili onde di piena derivanti dal bacino idrografico afferente al canale lungo il suo percorso, in funzione della pubblica incolumità;*
- *dovranno essere messe in opera tutte quelle cautele e attenzioni riguardo la presa e rilascio/ immissione del canale al fine di scongiurare pregiudizi idraulici all'alveo nei due punti;*
- *dovranno essere valutati tutti gli accorgimenti in termini di sicurezza per scongiurare rischi e pericoli inerenti alla funzionalità e mantenimento del canale;*

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.